



**LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA**  
**SEZIONE PENALE**

n. 12/2000  
lead

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

NICOLA ROTUNNO	PRESIDENTE
MAURIZIO MUSCATO	CONSIGLIERE RELATORE
SILVERIO TAFURO	GIUDICE APPLICATO

uditi il procuratore generale che ha aderito alle richieste del Ministro ricorrente,  
il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento delle sue richieste, la difesa del  
Sacconi, che ha chiesto il rigetto delle richieste avverse;

sentito il consigliere relatore;

sciogliendo la riserva di decidere formulata all'udienza del 30.10.2001, ha  
pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso datato 1.10.2001 il Ministro dell'economia e delle finanze, premesso che, con ordinanza n.12/2000 del 23.1/19.3.2001, dichiarata provvisoriamente esecutiva, questa corte lo aveva condannato a pagare a Sacconi Giancarlo la somma di £. 500.000.000 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, oltre a £. 2.500.000 per rimborso spese di lite, chiede la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza predetta. Si sostiene che il procedimento per ingiusta detenzione, seppure inserito nell'ambito della procedura penale, si connota per il suo contenuto civilistico, onde sarebbe applicabile l'istituto di cui all'articolo 373 codice di procedura civile, che consente al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato di sospendere l'esecuzione o di imporre di prestare idonea cauzione quando dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno. Nel merito si sostiene che sussistono entrambi i requisiti richiesti per la concessione della sospensione perché, data l'entità della somma liquidata, il danno che potrebbe subire l'amministrazione statale, ove l'importo non potesse essere

recuperato, non sarebbe certamente lieve e perché il danno sarebbe sicuramente irreparabile sia per la stessa, rilevante entità della somma, sia per la condizione del Sacconi, pensionato percettore unicamente di redditi impignorabili.

Si osserva, inoltre, che l'ordinanza di cui si chiede la sospensione è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva per l'intero importo liquidato, mentre, in applicazione del disposto dell'articolo 646, comma 6, codice di procedura penale, la corte avrebbe potuto concedere una provvisoria a titolo di alimenti il che escluderebbe, logicamente, la natura provvisoriamente esecutiva del provvedimento che decide sulla integrale riparazione per errore giudiziario, sicché anche sotto tale aspetto si chiede di sospendere l'esecuzione dell'ordinanza in questione sì da riparare all'errore in cui sarebbe incorsa la corte.

In subordine il ricorrente chiede di imporre al Sacconi una cauzione a totale copertura del credito precettato.

La questione che è assorbente rispetto alle altre è quella che riguarda le norme da applicare al caso che ci occupa, dal momento che, secondo il ricorrente, dovrebbe applicarsi, in definitiva, la disciplina civilistica, mentre, secondo il resistente, la questione dovrebbe essere regolata dalle norme proprie del codice di rito penale con la conseguenza, in tale eventualità, dell'incompetenza di questa corte.

Osserva la corte che il procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione, per quanto possa avere connotati civilistici, è inserito nell'ambito della procedura penale, sicché è alle norme di tale codice che occorre fare riferimento per la risoluzione dei problemi che possono presentarsi all'interprete (tale convincimento trova riscontro, peraltro, nella decisione n. 14 del 30.1.1998 adottata a sezioni unite dalla corte suprema nel procedimento Ministero del tesoro/Gallaro). Del resto il fatto che l'azione civile venga esercitata all'interno di un procedimento penale non è evento inusuale, tanto che il codice di rito penale, oltre a disciplinare particolarmente casi determinati, come avviene per la riparazione dell'errore giudiziario, la cui normativa è applicabile, per l'espresso richiamo dell'ultimo comma dell'articolo 315, alla riparazione per ingiusta detenzione, detta disposizioni di carattere generale.

Principio di portata generale è, ad avviso di questo collegio, quello per il quale sulla sospensione dell'esecutività delle condanne civili decide il giudice sovraordinato rispetto a quello che adottò la decisione. Così l'articolo 600 codice di procedura penale stabilisce che se il giudice di primo grado omise di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione, la parte civile può riproporla, mediante impugnazione della sentenza, al giudice d'appello al quale il responsabile civile e

l'imputato possono chiedere, per contro, la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione. Analogamente l'articolo 612 dello stesso codice, poiché l'articolo 605 codice di procedura penale, prevede che le pronunce del giudice d'appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive, stabilisce che, a richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile quando può derivarne grave e irreparabile danno.

Se tale premessa è, come sembra, esatta, ne deriva che, anche nel caso di specie, per il quale deve escludersi, per le ragioni correttamente esposte dall'avvocatura dello Stato, la possibilità di applicare norma diversa da quella di cui al comma 6° dell'articolo 646 o di ritenere che la decisione con cui è concessa riparazione sia per sé esecutiva, sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile è competente a pronunciarsi la corte di cassazione qualora, come risulta dallo stesso ricorso, sia pendente ricorso per cassazione contro l'ordinanza della corte d'appello che ha liquidato una somma a titolo di riparazione per ingiusta detenzione.

Poiché lo stesso ricorrente dà atto di avere provveduto a chiedere la sospensiva nel ricorso per cassazione depositato in data 11.4.2001, non è necessario disporre la trasmissione degli atti al giudice che si ritiene competente.

**P. Q. M.**

dichiara la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza n. 12/2000 del 23.1/19.3.2001 di questa corte, proposta con ricorso 1.10.2001 dal Ministro dell'economia e delle finanze.


Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia il 30 ottobre 2001

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE  
MAURIZIO MUSCATO**



**IL PRESIDENTE  
NICOLA ROTUNNO**



Depositato in cancelleria il 5-11-2001  
Corte di Cassazione in Perugia



Per il visto del Sig. Procuratore Generale e per gli adempimenti di competenza D. P. P.

Perugia, 5.11.2001